

Il nodo decadenza/2. L'Aula può anche integrare l'istruttoria della Giunta

Baldassarre: le Camere applicano la legge, hanno i titoli per appellarsi alla Corte

ROMA

«La Corte costituzionale ha definito giudice a quo», cioè titolato a sollevare alla Consulta la questione di costituzionalità di una legge, «non solo un'autorità giudiziaria, ma qualsiasi soggetto che si trova ad applicare una norma di legge che tocca i diritti dei cittadini. Sono proprio le condizioni che ricorrono in questo caso: si giudica in modo non politico, l'assemblea non decide discrezionalmente, ma discute dell'applicabilità di una legge. Tanto che se il Parlamento applicasse la norma con criteri politici, la magistratura potrebbe sollevare il conflitto di attribuzione». Quindi, per Antonio Baldassarre, presidente della Corte costituzionale da 26 febbraio 1995 al 8 settembre 1995, se la maggioranza del Senato decidesse che sussistano dubbi sulla costituzionalità, potrebbe sollevare la questione alla Consulta in merito all'applicabilità della legge Severino al caso Berlusconi. Secondo Baldassarre, la questione dovrebbe essere posta dall'Aula: «La Giunta per le elezioni porta avanti l'attività istruttoria, sente l'interessato, acquisisce i pareri della difesa.

Ma l'organo che decide è l'assemblea, che può anche integrare l'istruttoria e valutare la completezza della documentazione». Sul merito, tuttavia, Baldassarre ritiene che i dubbi di incostituzionalità sulla legge Severino non sussistano. «L'incandidabilità non è un ef-



Antonio Baldassarre

VINCOLI RIGIDI

Se il Parlamento applicasse la norma con criteri politici, la magistratura potrebbe sollevare il conflitto di attribuzione

fetto penale, per cui vale il principio costituzionale della non retroattività. Non è un effetto di una condanna, ma un prodotto della legge in presenza di un fatto. In questo caso la condanna non viene considerato come un atto che produce un effetto penale, ma come un fatto». Sull'aderenza o meno all'articolo 66 della Costituzione (quello che stabilisce che sono le Camere a «giudicare» su ineleggibilità e incompatibilità) per il presidente emerito della Consulta, «il problema non è questo. Non si mette in discussione che siano le Camere a dover giudicare. La questione è relativa ai titoli su cui si formula il giudizio. E l'articolo 51 della Carta stabilisce che tutti i cittadini possono accedere alle cariche elettive secondo i requisiti stabiliti dalla legge. C'è un problema di corrispondenza ai valori della Costituzione: l'articolo 48 stabilisce perfino che può essere tolto il diritto di voto per "indegnità morale". E si può supporre che una condanna superiore a due anni di carcere sia causa di indegnità morale».

An. Mari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

